



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Otranto

(via Guardia Costiera s.n.c. - Tel. 0836/801073 Fax. 0836/801068 – ucotranto@mit.gov.it)

ORDINANZA N° 02 /2019

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

- VISTO:** Il Decreto Legislativo 24/06/2003 n°182 recante *"l'Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico"* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e successive modificazioni;
- VISTO:** in particolar modo l'art. 5, comma 4 del Decreto Legislativo n.182/2003 che demanda all'Autorità Marittima, dopo l'intesa con la Regione competente, l'adozione con Ordinanza del *"Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico"*;
- VISTA:** la D.D. n. 53 del 12.04.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS, con la quale la Regione Puglia ha escluso motivatamente dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la proposta di *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Otranto"*;
- VISTO:** il RAP – Rapporto ambientale preliminare di cui alla D.D. n. 53 del 12.04.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, che costituisce parte integrante del *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Otranto"*;
- ACQUISITA:** al riguardo, la prevista intesa con la Regione Puglia, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, giusta foglio n° AOO_090/0000238 in data 4 gennaio 2019, parte dei cui contenuti e delle cui indicazioni sono state recepite nella nuova edizione "Gennaio 2019" del *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Otranto"*;
- VISTI:** gli artt.17, 30, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione (*parte marittima*) nonché l'art. 5 – comma 4 – del Decreto Legislativo 24.6.2003 n.182,

ORDINA

Articolo 1

(approvazione ed entrata in vigore)

E' approvato l'unito *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Otranto"* - Ed. Gennaio 2019, con annesso Rapporto Ambientale Preliminare, che fa parte integrante dello stesso ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L.R. 44/2012 della Regione Puglia.

Il "Piano" è immediatamente esecutivo, con validità fino all'affidamento in concessione del servizio di raccolta, mediante gara ad evidenza pubblica, a cura del Comune di Otranto.

Articolo 2

(sanzioni principali ed accessorie)

Il Comandante della nave, diversa da un peschereccio o da un'unità da diporto, che non conferisce i rifiuti prodotti ed i residui del carico approdando nel porto di Otranto in violazione degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1 del D. L.gs 182/03, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 (tremila) ad €. 30.000,00 (trentamila), nelle forme e con le modalità previste dalla L. 689/81 e s.m.i..

Il Comandante di un peschereccio o di un'unità da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti approdando nel porto Otranto in violazione degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1 del D. L.gs 182/03, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 (centotre) ad €. 500,00 (cinquecento), nelle forme e con le modalità previste dalla L. 689/81 e s.m.i..

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato ovvero costituisca un più grave illecito amministrativo, al soggetto gestore che non adempie agli obblighi di comunicazione annuale e di tenuta dei registri di cui agli artt. 189 e 190 del D. L.gs. 152/06 e s.m.i. si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, comma 1 e 2, del predetto Decreto.

I contravventori alle norme stabilite dall'annesso *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Otranto"*, salvo diversamente specificatamente previsto, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1166, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione.

E' comunque fatta salva l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Decreto Legislativo n°152/06 e successive modificazioni nonché del Decreto legislativo n°182/03.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio del recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Articolo 3

(Norme finali)

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nel *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Otranto"* approvato con la presente Ordinanza.

Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dagli Organi di Polizia aventi titolo, in forza di disposizioni legislative o regolamentari in materia.-

Otranto, 15 GEN 2019



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Elena MANNI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

Via Guardia Costiera s.n.c.
Tel. 0836-801073 Fax. 0836805005
e. mail ucotranto@mit.gov.it – PEC: cp-ottranto@pec.mit.gov.it
www.guardiacostiera.gov.it/ottranto

**“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del
carico”
del PORTO DI OTRANTO**



INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 PREMESSA GENERALE	4
1.2 OBIETTIVI DEL PIANO	4
1.3 DEFINIZIONI	5
1.4 CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI ESCLUSI.....	7
1.5 DIVIETI	7
2. SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE	9
2.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE, NAZIONALE	9
2.2 NORMATIVA REGIONALE.....	10
2.2.1.PROVVEDIMENTI REGIONALI DI INTERESSE PER IL PIANO.....	10
2.3 INFLUENZA DEL PIANO SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI	10
3. DESCRIZIONE DEL PORTO	11
3.1 LOCALIZZAZIONE E CONTESTO TERRITORIALE/AMBIENTALE	11
3.2 AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE	11
3.3 PLANIMETRIA PORTUALE, CON DELIMITAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE E SUPERFICIE INTERESSATA DAL PIANO	11
3.3.1 PORTO DI OTRANTO	11
3.4 DELIMITAZIONI AREE DEMANIALI ED INDICAZIONI CATASTALI.....	12
3.4.1 STRALCIO SID DEL PORTO DI OTRANTO.....	12
3.5 STATO DELL'AMBIENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE E NEL TERRITORIO LIMITROFO	12
3.6 RICOGNIZIONE DELLE SENSIBILITÀ AMBIENTALI NELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO	12
3.6.1 PORTO DI OTRANTO	13
3.7 CRITICITÀ AMBIENTALI E VULNERABILITÀ AMBIENTALI PRESENTI.....	13
4. VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI.....	14
4.1 NUMERO, TIPOLOGIA DI APPRODI DISPONIBILI E ANDAMENTO STORICO DEL TRAFFICO NELL'ULTIMO TRIENNIO	14
4.1.1 PORTO DI OTRANTO	14
4.2 TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI GESTITI.....	15
4.2.1 TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA GESTIRE.....	15
4.2.2 QUANTITATIVO DEI RIFIUTI DA GESTIRE.....	16
5. TIPOLOGIA, CAPACITA' E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	18
5.1 IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA.....	18
5.1.1 TIPOLOGIA, CAPACITA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI DI RACCOLTA NEL PORTO DI OTRANTO.....	22
5.2 ATTREZZATURE E/O PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO	18
5.3 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA.....	19
6. PROCEDURE DI RACCOLTA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO.....	20
6.1 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO	20
6.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	22

6.3 PREVISIONE DI INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI GIÀ ESISTENTI	23
7. ANALISI ECONOMICA	24
7.1 STIMA DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO.....	24
7.2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	24
7.3 ELEMENTI UTILI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE	24
8. INADEGUATEZZE	25
8.1 SINTESI STORICA.....	25
8.2 PROCEDURE DI SEGNALAZIONE	25
8.3 MODULO DI SEGNALAZIONE.....	25
9. ATTUAZIONE DEL PIANO.....	26
9.1 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI	26
9.2 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'USO EFFETTIVO DEGLI IMPIANTI	26
9.3 MODALITÀ DI SMALTIMENTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO.....	26
9.4 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	26
9.5 PROCEDURE PERMANENTI DI CONSULTAZIONE PREVISTE CON LE PARTI INTERESSATE.....	26
9.6 PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE PER GLI UTENTI DEL PORTO.....	27
10. DATI UTILI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	28
10.1 PROBLEMI AMBIENTALI CHE POTREBBE GENERARE IL PIANO E SOLUZIONI PREVISTE PER IMPEDIRE I POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE	28
<u>ALLEGATI</u>	
Allegato 1.....	29

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA GENERALE

Il presente piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (d'ora in poi "Piano") per i porti minori del Comune di Otranto è redatto ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182. e con l'intesa della Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - approvato con Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo.

Il piano è sottoposto ad aggiornamento ogni **tre anni** o nel caso in cui la presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto ne consigli la revisione.

Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è desumibile dall'art. 7 del Decreto, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di *"...conferire i rifiuti prodotti... all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto"*. Questa disposizione implica il necessario rilascio, da parte della nave al concessionario, del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del co. 1 dell'art. 2 del citato Decreto Legislativo, in prospettiva di una "bonifica integrale" della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino.

Le uniche deroghe possibili a tale obbligo sono:

- a) l'esenzione, rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le navi "in servizio di linea con scali frequenti e regolari", in base al combinato disposto dell'art. 6 comma 4, art.7 comma 1 ed art. 9 del Decreto;
- b) la deroga tramite specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art. 7 co. 2 del Decreto stesso.

Il D. Lgs. 182/03 prevede (ex Allegato 1, lettera h) lo svolgimento di consultazioni con le parti interessate all'attuazione del Piano. A tal fine, dopo l'elaborazione della revisione del presente piano, la stessa è stata condivisa con le parti interessate, i cui riscontri sono tenuti agli atti.

Nell'elaborazione del presente documento si è inoltre tenuto conto delle correlate esigenze di coerenza ed integrazione con i vigenti strumenti di pianificazione regionale in materia di rifiuti ed in aderenza ai principi definiti dall'UE per la gestione integrata delle zone costiere (ICZM) finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo ecosostenibile, economicamente efficiente e socialmente equo delle zone costiere. Inoltre l'aggiornamento del presente piano, recepisce a pieno le indicazioni prescritte dalla Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica con la nota prot. n. 0006191 del 26/05/2017.

1.2 OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali fornisce una dettagliata descrizione del servizio relativo all'intero ciclo di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, dalla loro differenziazione e classificazione, al ritiro, al trasporto ed al successivo trattamento, recupero/smaltimento, allo scopo di evitare loro dispersioni e/o riversamenti in mare, prevenendo così l'inquinamento dell'ambiente marino.

Per ottemperare agli obblighi normativi si è cercato di sviluppare un servizio di raccolta e

di gestione dei rifiuti che risponda alle esigenze del porto di Otranto, così come descritte nel seguente piano, in conformità alle prescrizioni dell'allegato 1 al D. Lgs. 182/03.

L'attuazione del presente piano è preordinato ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1.2a) fornire un servizio alle navi che sia in grado di gestire il ciclo dei rifiuti speciali, anche pericolosi, assimilati agli urbani, partendo dal ritiro, sterilizzazione (ove prevista) e trasporto fino al recupero o smaltimento, così scoraggiando la pratica del gettito e/o riversamento volontario in mare;
- 1.2.b) organizzare un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza, efficacia ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, in possesso di tutte le autorizzazioni e/o iscrizioni previste dalla normativa speciale di settore (Iscrizione albo gestori ambientali; iscrizione C.C.I.A.A., etc.), e dotato delle necessarie ed adeguate risorse strumentali, umane e materiali;
- 1.2.c) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
- 1.2.d) approntare adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del servizio.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano, rinviando per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 182/2003, D. Lgs 152/2006 e al D. Lgs. n. 36/2003 si intende per:

- 1. nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui ai punti 2), 3) e 4), ovvero tutte quelle indicate dall'art. 136 C.N.;
- 2. nave in servizio di linea: navi che effettuano scali in più porti con frequenza e itinerari prestabiliti (Dp. prot. n°000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di porto);
- 3. peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- 4. imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative comprese quelle utilizzati ai fini commerciali della Locazione e del Noleggio;
- 5. Marpol 73/78: Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980 n.662;
- 6. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 7. rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano

nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

8. residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
9. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
10. impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
11. ditta autorizzata: soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
12. raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
13. raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
14. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga

complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
-
15. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
 16. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 17. recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
 18. sterilizzazione: processo di trattamento dei reflui consistenti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D. L. 22 maggio 2001;
 19. rifiuti speciali: rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 del D. Lgs. 152/06;
 20. rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
 21. rifiuti sanitari: i rifiuti derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, la cui gestione sia disciplinata con D.P.R. 15 Luglio 2003, 254;
 22. produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 23. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 24. F.I.R. (formulario di identificazione rifiuti): durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal F.I.R. che è un documento, redatto in quattro copie esemplari, compilato,

- datato e firmato dal produttore e/o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore;
23. consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
24. utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
25. codici CER: il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in vigore dall'1.1.2002, è riportato sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 - Serie Generale. Dal 1° giugno 2015 sono entrati in vigore i nuovi codici CER di cui alla Decisione UE 2014/955.

1.4 CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI ESCLUSI

Il presente piano **si applica**:

- a tutte le navi, compresi i pescherecci ed alle unità di diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Otranto

Il presente piano **non si applica**:

- alle navi militari da guerra o ausiliarie;
- alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Per chiarezza espositiva, si precisa che **non** fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche in ambito portuale;
- b) la gestione dei rifiuti giacenti in ambito portuale e la pulizia degli specchi acquei;
- c) la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree a terra in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. o dell'art. 18 L. 84/94, ovvero in consegna ex articolo 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni Statali;
- d) la gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 Reg. Cod. Nav.) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali, *"di provvedere alla pulizia degli specchi acquei delle banchine"*;
- e) i rifiuti depositati sulle banchine da soggetti che li abbiano raccolti volontariamente o accidentalmente in mare al fine di evitare fenomeni di inquinamento e pericoli per la navigazione marittima, dovendo tali rientrare nella definizione di rifiuti urbani, come tali gestiti secondo le disposizioni di cui ai punti che precedono.

1.5 DIVIETI

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle

navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006, nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Otranto è fatto **assoluto divieto** di:

- a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, e nell'ambito del demanio e del mare territoriale di giurisdizione;
- b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- c) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.)
- d) manomettere o danneggiare contenitori ubicati all'interno dell'ambito portuale per la raccolta di olii esausti, delle batterie di piombo esauste, di rifiuti piombosi e dei filtri;
- e) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla bonifica dello stato dei luoghi, unitamente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima inerente l'area interessata alla presenza di rifiuti, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

2. SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

2.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE, NAZIONALE

- Convenzione MARPOL 73/78;
- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 20/12/1994, relativa ai rifiuti pericolosi;
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20/12/1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
- Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/11/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- D. Lgs. 24/06/2003, n. 182 *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i prodotti dalle navi ed i residui del carico”*;
- Nota n. 80/047191 in data 30 luglio 2003 – *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”* – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- Nota RAM/2306/C/2003 in data 4 settembre 2003 – *“Prevenzione dello scarico a mare dei residui del carico attraverso l'applicazione del D. Lgs. n. 182 del 24 giugno 2003. Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi”* – del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Nota RAM/0675/C/2004 in data 9 marzo 2004 – *“Il Decreto Legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27/02/2004, n.47 – CIRCOLARE”* – del Ministero del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* (Parte IV relativa ai al settore rifiuti);
- D. Lgs. 06/11/2007, n. 202 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*;
- Decreto del Ministero della Difesa del 19/03/2008 *“Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi da guerra e ausiliarie dei rifiuti del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 182/2003”*;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive;
- Nota RAM/5580/S/2009 in data 11/12/2009 – *“Legge 20/11/2009, n. 166, con modificazioni, del D.L. 25/09/2009 n. 135 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea”*;
- D. Lgs 03/12/2010, n. 205 che aggiorna il D. Lgs 152/06 – *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.*

2.2 NORMATIVA REGIONALE

- L. R. 3/10/1986, n. 30 – *D.P.R. 10/09/1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione;*
- L. R. 13/08/1993, n. 17 – *Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;*
- L. R. 18/07/1996, n. 13 – *Nuove norme per l' accelerazione e lo snellimento delle procedure per l' attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani, modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 "Rifiuti Urbani";*
- L. R. 30/11/2000, n. 17 – *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale;*
- L. R. 14/06/2007, n. 17 – *Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;*
- D. G. R. 28/12/2009, n. 2668 – *Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia;*
- L. R. 31/12/2009, n. 36 – *Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- L.R. 44/2012 e ss. mm. e ii. - *Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica;*

2.2.1. PROVVEDIMENTI REGIONALI DI INTERESSE PER IL PIANO

- D. G. R. 13 maggio 2013, n. 959 – *Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;*
- D.D. della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n. 53 del 12 aprile 2017 – *L.R. 44/2012 e ss. mm. e ii. – Procedura di assoggettabilità e Valutazione Ambientale Strategica – Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Otranto.*
- Determinazione prot. n. 0006191 del 25.05.2017 della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica della Regione Puglia – *Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, dai motopescherecci e dalle unità da diporto in genere nel porto di Otranto - Richiesta di integrazioni.*

2.3 INFLUENZA DEL PIANO SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI

Il Piano si integra con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani Regionale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 959 del 13 maggio 2013 (<http://www.sit.puglia.it>) e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non appare verosimile un'incidenza tale da pregiudicare e/o interferire né con detto piano, né con altri Piani quale quello dei Trasporti nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatore, Piano delle Coste regionale, Piani comunali delle coste in corso di redazione, etc.).

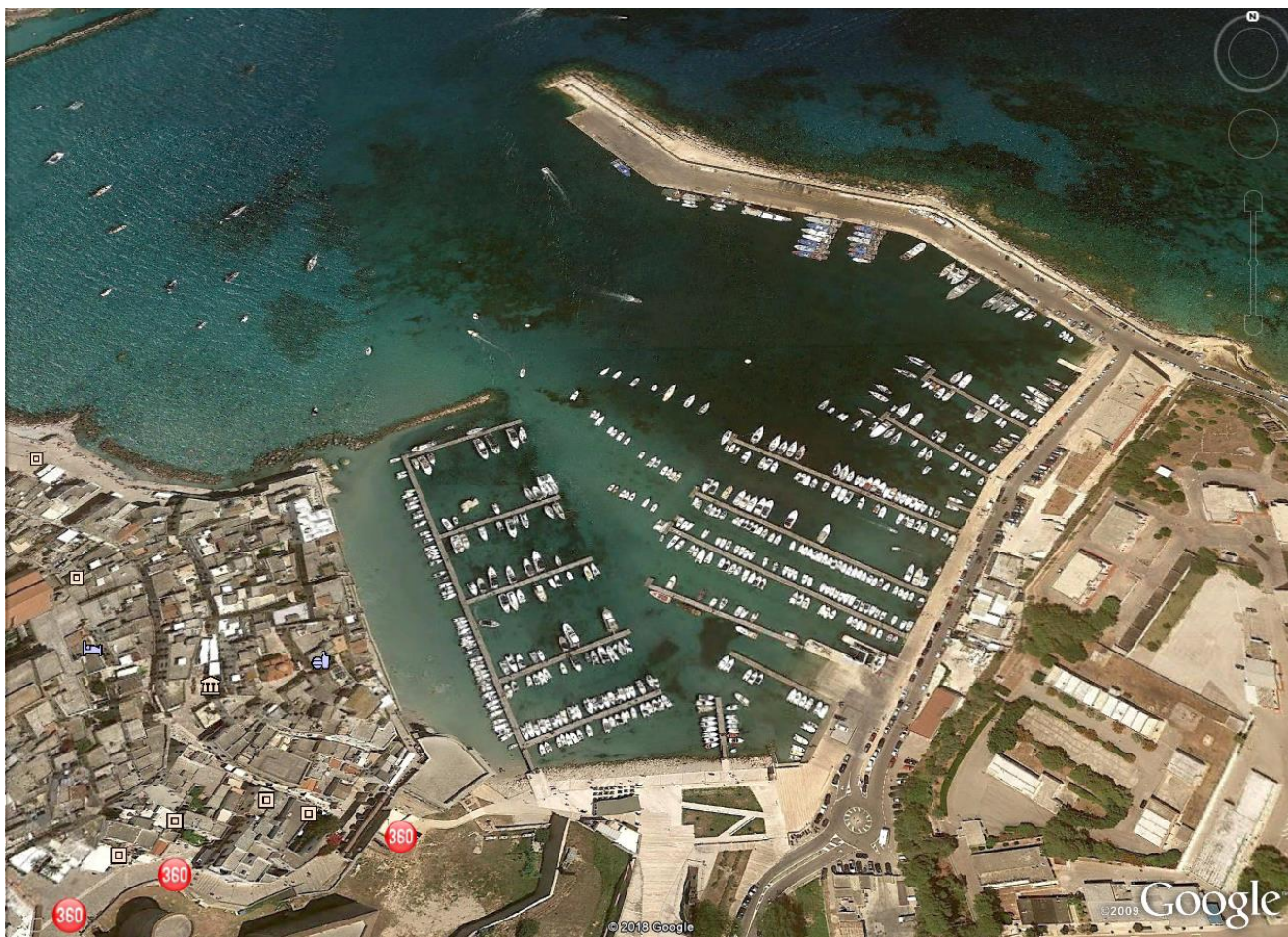
3. DESCRIZIONE DEL PORTO

3.1 LOCALIZZAZIONE E CONTESTO TERRITORIALE/AMBIENTALE

Il porto di Otranto è inserito all'interno dell'omonima località e situato in pieno ambito cittadino.

3.2 AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE

Come innanzi detto il porto di Otranto rientra nell'ambito urbano della rispettiva località come di seguito rappresentato.



3.3 PLANIMETRIA PORTUALE, CON DELIMITAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE E SUPERFICIE INTERESSATA DAL PIANO

3.3.1 PORTO DI OTRANTO

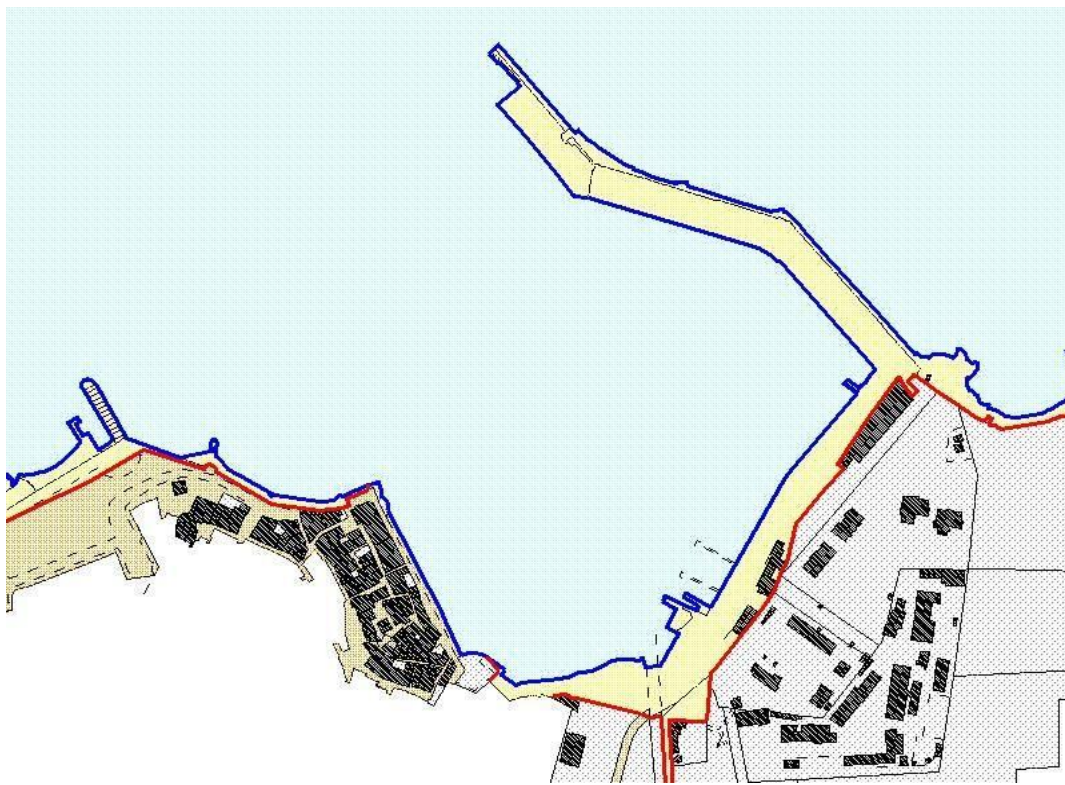
Il porto di Otranto è classificato porto di 1^a Categoria come porto rifugio e di 2^a categoria – 3^a Classe per le attività commerciali. E' situato a circa 40 miglia a sud del porto di Brindisi e a circa 25 miglia a nord dal porto di Santa Maria di Leuca. L'approdo è soggetto alla traversia di Nord/Nord-Est (tramontana - grecale). Altri venti predominanti sono lo scirocco e il maestrale. La struttura portuale è chiusa da un molo di sopraflutto, orientato per nord ovest mentre a monte è delimitato dall'ambito urbano.

3.4 DELIMITAZIONI AREE DEMANIALI ED INDICAZIONI CATASTALI

3.4.1 STRALCIO SID DEL PORTO DI OTRANTO

Cartografia di riferimento S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

FG.N. 39 E 45 - P.LLE: 742, 740, 151, 741, 182, 133, 134, 135, 181, 189, 183, 184, 185, 148, 186, 188.



LE AREE DEMANIALI MARITTIME SULLA PRESENTE CARTOGRAFIA SONO QUELLE IN GIALLO DELIMITATE DALLA DIVIDENTE DEMANIALE MARITTIMA (IN ROSSO) A MARGINE DI QUELLE RIENTRANTI NEL TERRITORIO CITTADINO

3.5 STATO DELL'AMBIENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE E NEL TERRITORIO LIMITROFO

Il porto di Otranto, come si desume dalla cartografia e dall'ortofoto sopra riportata, è inserito nell'ambito urbano dell'omonima località ovvero in un contesto completamente antropizzato.

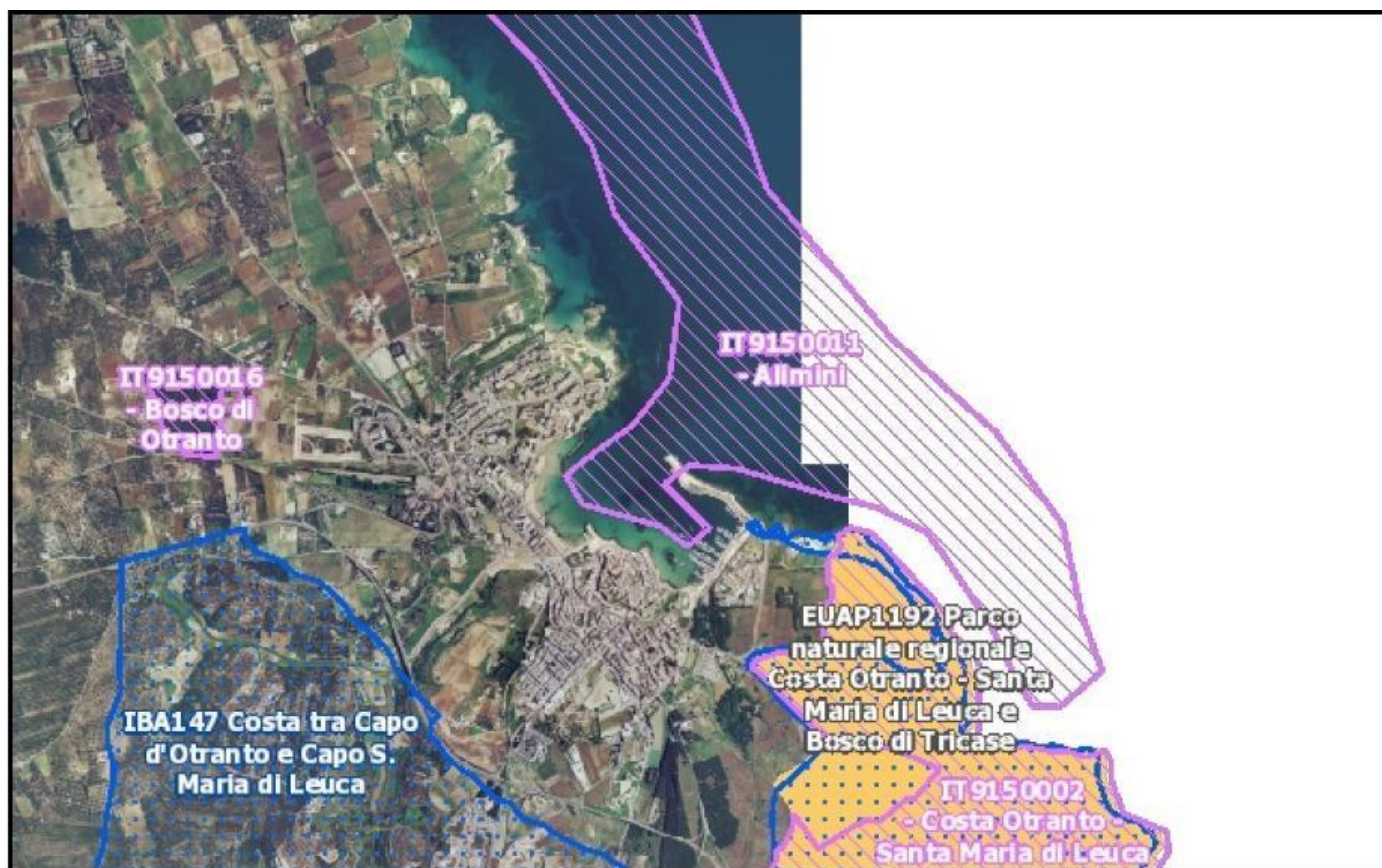
3.6 RICOGNIZIONE DELLE SENSIBILITÀ AMBIENTALI NELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il contesto ambientale in cui è inserito il porto di Otranto insiste nell'ambito del SIC (Sito di Importanza Comunitaria) "Alimini"– codice IT9150011 – Direttiva Habitat 92/43/CEE – recepita dall'Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

Dalla relativa scheda Natura 2000 si evince che il predetto SIC è stato individuato in base alla presenza di praterie di *Posidonia oceanica* considerata quale habitat prioritario;

3.6.1 PORTO DI OTRANTO

La seguente planimetria evidenzia, nel dettaglio, come l'area SIC ricada anche internamente al porto di Otranto, che risulta anche nelle immediate adiacenze del "Parco naturale regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase" (EUAP1192).



3.7 CRITICITÀ AMBIENTALI E VULNERABILITÀ AMBIENTALI PRESENTI

Il porto di Otranto rientra all'interno di un tratto di costa (scogliera) antropizzata. Gli stessi sono rientranti nel SIC (Sito di Importanza Comunitaria) "Alimini"– codice IT9150011 e nelle immediate adiacenze del "Parco naturale regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase" (EUAP1192).

Sulla base delle previsioni del presente piano, delle caratteristiche ambientali del contesto di riferimento, nonché delle determinazioni della Regione Puglia, relativamente all'esclusione del "Piano" dalla VAS, non sussistono particolari effetti ambientali. Al contrario, sono considerevoli i benefici per l'ambiente derivanti dall'attuazione del "Piano", in termini di riduzione delle quantità di rifiuti indebitamente abbandonati in mare e a terra nell'area portuale, a fronte di un limitato impatto sull'inquinamento atmosferico e da rumore generato dal transito dei mezzi per il ritiro e la raccolta dei rifiuti.

In considerazione del numero e della tipologia di imbarcazioni che attraccano nel porto

di Otranto e dell'organizzazione del servizio di raccolta per le diverse categorie/tipologie di rifiuti, sono stati di seguito valutati i sotto elencati impatti, relativamente ai quali vengono riportate le misure di mitigazione:

☒ **Qualità dell'aria:** la qualità dell'aria è prettamente influenzata dall'emissione di gas di scarico, costituiti essenzialmente da NOx, SOx, CO, idrocarburi esausti, aldeidi e particolato, dovuta allo spostamento dei mezzi d'opera: autocarri per la raccolta e il trasporto di rifiuti; autocarri con gru per il varo e alaggio di unità. Tali mezzi si concentrano soprattutto sulla banchina commerciale, maggiormente per il periodo estivo e per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni con tempi quindi di stazionamento in fase di esercizio e di cantiere alquanto minimizzati e quindi con impatti ambientali reversibili e di poco rilievo.

☒ **Acque e corpi idrici:** l'attuazione del piano non comporta modifiche del ciclo delle acque. Eccezione è rappresentata, ove necessario, dal consumo idrico per interventi di lavaggio e pulizia della banchina, talchè l'impatto ambientale non può considerarsi particolarmente rilevante.

4. VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI

4.1 NUMERO, TIPOLOGIA DI APPRODI DISPONIBILI E ANDAMENTO STORICO DEL TRAFFICO NELL'ULTIMO TRIENNIO

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni, si ritiene che il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si possa articolare in 5 sottosistemi:

1. raccolta e gestione dei rifiuti delle navi da carico;
2. raccolta e gestione dei rifiuti delle navi passeggeri (solo occasionalmente);
3. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dal naviglio minore in servizio traffico locale;
4. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
5. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto.

Per i motivi di seguito meglio specificati il fabbisogno correlato al porto di Otranto attiene solo ai sottosistemi di cui ai punti 1- 2- 4 e 5.

4.1.1 PORTO DI OTRANTO

UNITA' DA DIPORTO

(riferite agli specchi acquei in concessione a n. 3 Associazioni)

	Natante/Imbarcazione da diporto (lunghezza fuori tutto < 24 m)	Nave da diporto (lunghezza fuori tutto > 24 m)
2014	383	0
2015	386	0
2016		
2017		

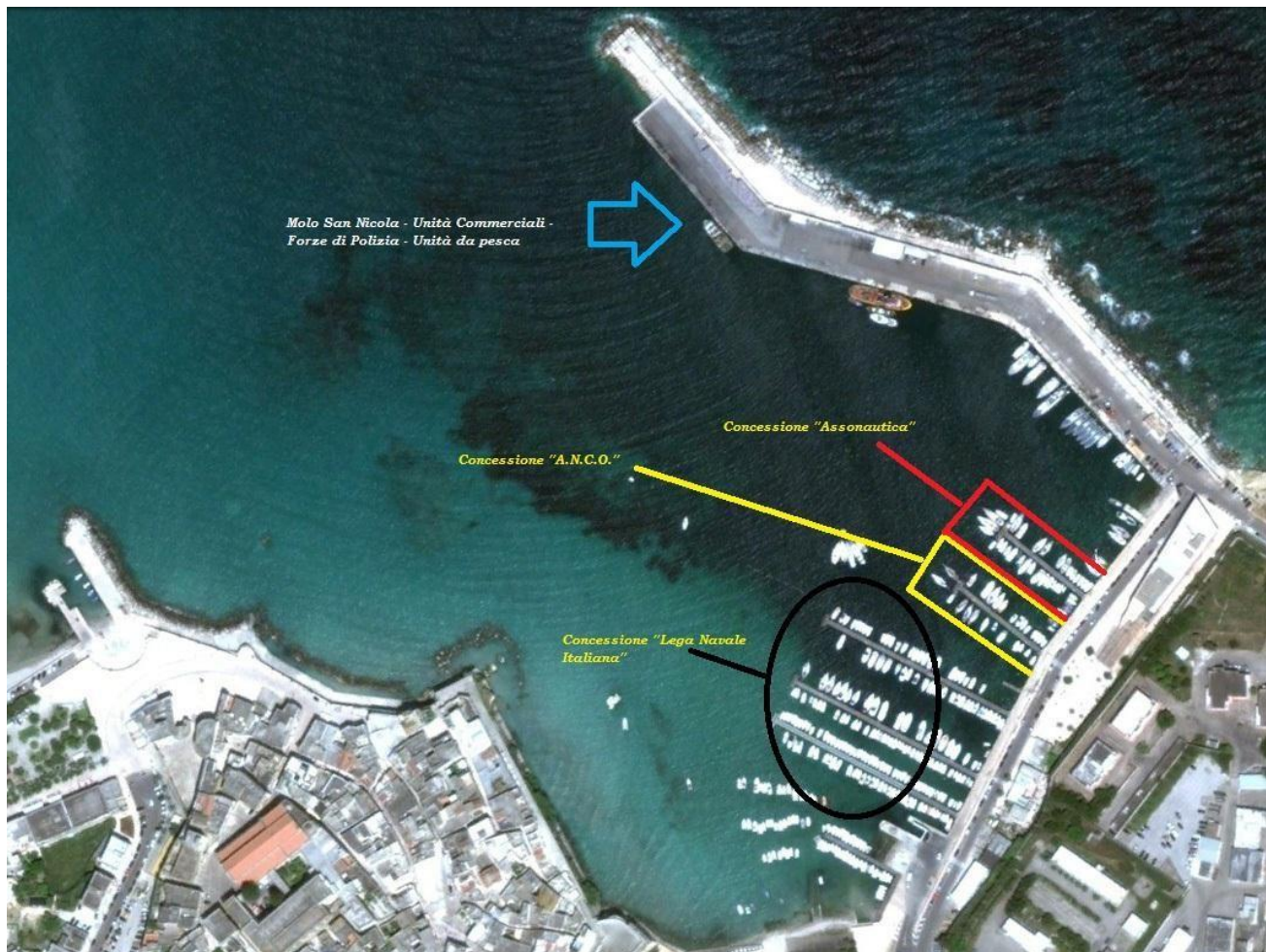
UNITÀ DA PESCA

(sulla base di quanto comunicato dalle Coop.ve Pesca)

	POSTI BARCA TOTALI al 2015 n. 24 di cui:		
	Unità fino a 10 ton	Unità da 10 a 25 ton	Unità oltre 25 ton
2014	7	16	0
2015	7	17	0
2016			
2017			

Le 410 unità all'ormeggio di cui sopra (numero comunque approssimativo ma indicativo) riguardano in misura prevalente unità da diporto e solo in maniera residuale unità da pesca), ma sono riferite al periodo di massima intensità ovvero la stagione estiva (giugno- settembre); mentre nel periodo invernale per motivi connessi all'esposizione del porto alle mareggiate nel periodo rimanente, permangono agli ormeggi di massima le 24 unità da

pesca e circa la metà delle unità da diporto.



4.2 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI RIFIUTI GESTITI

4.2.1 TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA GESTIRE

L'esame delle tabelle sopra riportate permette di affermare che i rifiuti raccolti nell'area portuale di Otranto provengono per la maggior parte dal naviglio da pesca e da quello da diporto e saltuariamente da naviglio mercantile.

Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78, e tenuto conto che il porto di Otranto per le sue caratteristiche, sopra meglio evidenziate, non è interessato dall'approdo di navi petroliere, chimichiere, né tantomeno da navi adibite al trasporto di merci pericolose in colli, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere raggruppati secondo le seguenti categorie:

- Annesso I – OILS (prodotti petroliferi):
 - residui oleosi di macchina (acque di sentina, fanghi, etc.);
- Annesso IV – SEAWAGE (liquami):
 - Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
- Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo) da suddividersi nelle seguenti categorie:
 - A. plastica;
 - B. rifiuti alimentari;
 - C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
 - D. olio da cucina;

- E. cenere proveniente dagli inceneritori;
- F. rifiuti operativi;
- G. residui del carico;
- H. carcasse di animali;
- I. reti da pesca.

4.2.2 QUANTITATIVO DEI RIFIUTI DA GESTIRE

In considerazione dei seguenti fattori:

- a) le tipicità fisiche e strutturali che caratterizzano l'ambito portuale di Otranto, strettamente inseriti e connessi con i relativi contesti urbani;
- b) la tipologia del naviglio che ordinariamente vi approda, individuabile in unità da diporto (in prevalenza) ormeggiate presso strutture peraltro in concessione e da pesca (ormeggiate sui moli destinati all'ormeggio libero), alla cui netta maggioranza non trova applicazione la vigente normativa in materia di conferimento rifiuti/residui, notifiche e registrazione dei relativi dati;
- c) la modesta quantità di rifiuti/residui prodotti dalle unità da diporto, di carattere prevalentemente stanziale e presente in misura massima per i soli mesi estivi (da giugno a settembre) come sopra evidenziato;

consegue che, anche tenendo presente il numero di unità da diporto e da pesca registrabili nel periodo estivo (giugno – settembre), elaborato tenendo conto delle informazioni assunte dal Comune di Otranto, dai circoli nautici e dalla cooperative di pesca presenti nell'approdo idruntino, non risulta possibile risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti urbani prodotti nei suddetti contesti portuali dal naviglio che ordinariamente vi approda, in quanto "i punti di raccolta" installati per la raccolta dei rifiuti solidi in detti sorgitori (vari cassonetti distinti per tipologia di rifiuto) vengono, di fatto, utilizzati sia dai connessi insediamenti civili, compresa la frequentazione, (abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche etc.), sia dalle utenze di natura marittima (principalmente unità da pesca e da diporto).

Premesso quanto sopra, sono stati tuttavia raccolti, a seguito di apposite consultazioni con il Comune di Otranto e la Società concessionaria del servizio di ritiro dei rifiuti in ambito comunale, i dati inerenti alle quantità di rifiuto distinte per tipologia, relative, però, all'intero ambito dei centri abitati di Otranto, che si riassumono limitatamente all'anno 2017:

MATERIALE	CODICE CER	OTRANTO - KG
indifferenziato	20 03 01	5.022.380
carta	20 01 01	17.721
plastica	20 01 39	5.794
metalli	20 01 40	760

Imballaggi carta/cartone	15 01 01	290.700
Imballaggi plastica	15 01 02	105.443
Olii e grassi comm.	20 01 25	2.686
Legno	20 01 38	36.133
varie	20 03 07	35.116

I dati sopra riportati rappresentano **una stima**, fornita dal comune di Otranto e dalla Società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in quanto non è possibile scindere i rifiuti prodotti dall'ambito portuale vero e proprio da quelli del territorio cittadino adiacente per la tipicità e conformità dei luoghi, essendo, come si è già detto, pienamente inserito nel contesto urbano della città, dal quale quindi non si può prescindere.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi (oli esauriti, batterie e filtri), presso il porto di Otranto non è attualmente attiva un'isola ecologica. In fase di aggiornamento del presente piano, tenuto conto delle prescrizioni all'uopo fornite dalla Regione Puglia – Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, l'Autorità Marittima ha interessato direttamente il Comune di Otranto al fine di prevedere la realizzazione sul molo San Nicola di un'isola ecologica per la raccolta ed il deposito temporaneo degli oli esauriti prodotti dalle unità commerciali e da pesca ivi ormeggiate.

L'unica isola ecologica presente è tuttavia in uso e controllo esclusivo della Sezione Operativa Navale della GDF per le necessità e gli usi delle dipendenti unità navali.

Al riguardo, le quantità dei citati rifiuti speciali e pericolosi non sono quantificabili in quanto gli interventi di manutenzione/sostituzione olii, batterie e filtri sia per unità da diporto che da pesca non vengono, salvo eccezioni, effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, ma di massima questi vengono effettuati presso i cantieri nautici dove le unità si recano per gli interventi di manutenzione.

Allo scopo di garantire, attraverso un opportuno e adeguato potenziamento del sistema di controllo, sia a terra, sia in mare, tenuto conto anche e soprattutto delle imprescrittibili necessità preventive di condotte illecite, oltreché delle esigenze connesse alla sistematizzazione del monitoraggio della produzione dei rifiuti, con specifiche note indirizzate a chi di interesse (cooperative pescatori, circoli nautici, privati titolari di concessione demaniale marittima, etc.) ed agli atti dell'ufficio, è stata prescritta l'adozione di un registro di carico/scarico dei rifiuti.

5. TIPOLOGIA, CAPACITA' E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

5.1 IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA

Allo stato attuale, per le motivazioni sopra descritte, inerenti le caratteristiche del porto di Otranto (pienamente inserito nell'ambito cittadino), gli impianti di raccolta a cui si deve far riferimento sono quelli utilizzati dalla Società incaricata del servizio di igiene ambientale di territorio del Comune di Otranto. Attualmente, all'interno del porto di Otranto, precisamente presso ciascun punto d'ormeggio sono collocati dei mastelli carrellabili per la raccolta differenziata ciascun punto d'ormeggio in concessione nel porto (n. 3 concessionari), da incrementare con l'aggiunta di analoghi bidoncini/mastelli, di maggiore capienza, distinti per frazione di rifiuto, da sistemare nell'area del Molo San Nicola (ove ormeggiano anche le unità da pesca di maggiore tonnellaggio – n. 2 bidoni) e nell'area di banchina di riva destinata al transito (n. 1 bidone).

5.1.1 TIPOLOGIA, CAPACITA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI DI RACCOLTA NEL PORTO DI OTRANTO

MATERIALE	SIGLA	CODICE CER	AREE IN CONCESSIONE		AREE PUBBLICHE	
			QUANTITÀ CASSONETTI (n)	VOLUME CONTENITORI (Lt)	QUANTITÀ CASSONETTI (n)	VOLUME CONTENITORI (Lt)
organico	ORG	20 01 08	3	120-360	2	120-360
indifferenziato	IND	20 03 01	3	120-360	2	120-360
carta	CAR	20 01 01	3	120-360	2	120-360
plastica/metalli	PLM	15 01 02	3	120-360	2	120-360
vetro	VET	15 01 07	3	120-360	2	120-360

I cassonetti/contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Gli stessi dovranno essere contraddistinti, mediante l'apposizione sul fronte, di apposita targa, ben visibile, recante la dicitura "Servizio raccolta e gestione rifiuti delle aree portuali del comune di Otranto - contenitore per il recupero dei rifiuti prodotti dalle unità navali".

Detti contenitori dovranno essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi/bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria, fatte salve ulteriori misure stabilite dal competente Comune di Otranto.

5.2 ATTREZZATURE E/O PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO

Nell'ambito del porto di Otranto non sono presenti e non si ritiene necessaria la presenza di attrezzature/impianti in grado di effettuare un primo trattamento del rifiuto conferito in quanto trattasi di porto destinato soprattutto ad unità da diporto e da pesca, come emerge dall'analisi già esposta e, per come evincibile dal numero di approdi di navi commerciali negli ultimi due anni, solo limitatamente navi mercantili.

5.3 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA

Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta, siano essi fissi o mobili, sono stati rapportati al fabbisogno reale individuato sulla base della frequenza di raccolta del servizio.

Nelle figure sotto riportate sono rappresentate le indicazioni planimetriche delle aree del Porto di Otranto con indicazione della tipologia e della quantità dei contenitori di raccolta previsti nonché del relativo ambito portuale ove è stata prevista l'ubicazione.

Con specifica nota è stato interessato il Comune di Otranto per un'ottimale collocazione nell'ambito portuale di contenitori/mastelli per la raccolta differenziata (Vetro, plastica, carta e cartone, indifferenziato e/o solo umido) al fine di rispondere pienamente alle esigenze dell'utenza diportistica, peschereccia e mercantile.



6. PROCEDURE DI RACCOLTA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO

6.1 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO

I rifiuti da conferire dovranno essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro volume ne renda agevole il maneggio.

Nelle aree portuali di Otranto il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti dovrà comprendere:

- 1) La raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti alimentari (rifiuti alimentari, frazione umido-organico, con l'esclusione di oli alimentari – codice CER 20 01 08) provenienti dal naviglio minore da pesca e da diporto, che dovranno essere conferiti dai comandanti/conduttori delle unità mediante a mezzo deposito negli appositi contenitori, ubicati nei pressi dei rispettivi ormeggi.
- 2) La raccolta degli oli alimentari (codice CER 20 01 25), che dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto competente secondo le modalità previste.
- 3) La raccolta dei rifiuti indifferenziati (codice CER 20 03 01), che deve essere effettuata mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori e conferiti, a cura del produttore, presso i cassonetti predisposti. Per le frazioni di rifiuti recuperabili deve essere vietata la possibilità di conferimento presso i cassonetti destinati al rifiuto indifferenziato.
- 4) La raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata (vetro, carta e cartone, plastica e metalli – codici CER 20 01 02 / 20 01 01 / 20 01 39 / 20 01 40), che dovrà essere preceduta da una preventiva selezione dei suddetti materiali da parte del produttore e dal successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni per cui lo stesso è destinato.
- 5) La raccolta ed il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di materiale marinaresco (reti e relativi materiali tessili vari, cavi ormeggio, etc. – codici CER 04 02 22), che dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti, che rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna.
- 6) La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento degli oli esausti di macchina (scarti di oli minerali per motori, ingranaggi, e lubrificazione clorurati e non / altri oli di sentina della navigazione / oli sintetici per circuiti idraulici – codici CER 13 02 04* / 13 02 05* / 13 04 03* / 13 01 11*), che dovranno essere obbligatoriamente conferiti dai produttori, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna.
- 7) La raccolta per il successivo trasporto allo smaltimento delle acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua (codici CER 13 05 07) che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la

consegna.

- 8) La raccolta per il successivo stoccaggio provvisorio e smaltimento degli assorbenti, materiali filtranti - inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, contaminati da sostanze pericolose (codice CER 15 02 02*) obbligatoriamente conferiti ai soggetti competenti, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna.
- 9) La raccolta per il successivo smaltimento delle batterie al piombo e/o al nichel-cadmio (codici CER 16 06 01* /16 06 02*), che dovranno essere obbligatoriamente conferite, direttamente in banchina, esclusivamente alle ditte autorizzate affiliate/consociate al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste (COBAT), che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna.
- 10) La raccolta per il successivo smaltimento di materiali metallici (cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose / cavi metallici non impregnati da sostanze pericolose / ferro ed acciaio / piombo / metallo - codici CER 17 04 10* / 17 04 11 / 17 04 05 / 17 04 03 / 20 01 40), che dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali.
- 11) La raccolta ed il trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere o acque reflue, così come definite dall'allegato IV della MARPOL (codice CER 20 03 04), provenienti dalle navi commerciali, si ritiene che non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate; le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.
- 12) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti farmaceutici (medicinali citotossici citostatici e non – codici CER 20 01 31* / 20 01 32), provenienti dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti.
- 13) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da manutenzioni di bordo (pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose e non / residui di vernici o di sverniciatori – codici CER 08 01 11* / 08 01 12 / 08 01 21*), provenienti dalle navi commerciali, nonché dal naviglio minore da pesca e da diporto, obbligatoriamente conferiti dai comandanti/conducenti delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente del servizio di raccolta dei rifiuti.

Qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente, all'atto della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito "buono di prestazione" dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto.

Il prelievo dei rifiuti di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da parte della ditta concessionaria sarà effettuato in seguito alla segnalazione da parte dei produttori. Ciascuna squadra della ditta concessionaria dovrà essere composta da adeguato numero di addetti ed i rifiuti prelevati dovranno essere avviati, su appositi ed idonei automezzi, direttamente alle discariche autorizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, curando la distinzione tra rifiuti normali, speciali e pericolosi.

Nel caso in cui tra i rifiuti sopra riportati vi sia qualche tipologia non contemplata tra quelli gestiti dal soggetto competente, si provvederà ad adottare caso per caso la soluzione più adeguata in conformità alla normativa vigente.

Lo svuotamento dei cassonetti/contenitori/bidoncini destinati alla raccolta di rifiuti alimentari (frazione umido-organico), rifiuti indifferenziati, carta, plastica/metalli e vetro prodotti dalle unità all'ormeggio nel porto di Otranto, dovrà essere effettuato a cura del concessionario del servizio di raccolta nel rispetto della frequenza stabilita per ciascuna frazione di rifiuto nell'apposito capitolato speciale d'appalto stipulato con il Comune di Otranto e/o nell'apposita ordinanza sindacale di regolamentazione del servizio.

Le procedure di smaltimento non necessitano di specifica regolamentazione, in quanto ascrivibili alle procedure previste per il territorio comunale per quanto riguarda i rifiuti urbani ed al ritiro da parte dei consorzi obbligatori per quanto riguarda oli, contenitori oli, filtri, e batterie, procedure che costituiscono un efficiente sistema.

In ogni caso le suddette procedure dovranno essere conformi a quelle che il Comune di Otranto adotterà nell'apposita convenzione.

6.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Piano è attuato attraverso i seguenti soggetti coinvolti, per settori di attività, a diverso titolo facenti parte del sistema misto integrato, chiamati ad assicurare i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti/residui nell'ambito del porto, dei quali si riporta elenco:

- Comune di Otranto - Ufficio Ambiente;
- "LOMBARDI ECOLOGIA" di Triggiano (BA), incaricata dal Comune di Otranto della raccolta dei rifiuti solidi urbani, comuni e differenziati nell'ambito del Comune di Otranto.
- Ditte autorizzate COBAT/COOU per quanto riguarda il ritiro di oli, contenitori oli, filtri e batterie.

Vista l'intima commistione dell'ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza il porto di Otranto che non consente di poter discernere quali rifiuti siano prodotti dall'utenza portuale e quali dalle utenze urbane, la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera delle società appaltate dalla suddetta amministrazione comunale, rappresenti la scelta più efficace per una proficua ed efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti.

Correlativamente non è attualmente praticabile l'analisi dei costi, facenti capo al succitato servizio comunale, prestato indifferenziatamente per la città e per il porto, ed al servizio di raccolta dei Consorzi obbligatori per i rifiuti speciali, per le ragioni sopra meglio evidenziate.

Alla luce delle predette osservazioni non appare economicamente conveniente ma soprattutto praticabile l'individuazione di un gestore unico di tutti i servizi di raccolta e recupero di rifiuti e residui di carico, che sostituisca l'attuale situazione gestoria organizzata per le unità da diporto, da pesca e da traffico che vi operano, anche in considerazione della

sostanziale funzionalità dell'attuale sistema di gestione. Tale sistema, al fine di aderire alle finalità sostanziali della normativa, alla realtà locale, e fatte salve eventuali future specifiche direttive ministeriali relative alla portualità minore, dovrà solo essere eventualmente implementato con le integrazioni rappresentate nel presente piano o a seguito delle consultazioni periodiche previste per la verifica del buon funzionamento delle norme contenute nel medesimo.

Considerati i servizi contemplati dal presente piano, in considerazione delle ridotte quantità di rifiuti conferiti così come analizzato nel paragrafo 7 del presente piano, non si ritengono sussistere i presupposti per le procedure di gara volte all'affidamento degli stessi.

6.3 PREVISIONE DI INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI GIÀ ESISTENTI

Vista l'intima commistione dell'ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza il porto di Otranto che non consente di poter discernere quali rifiuti siano prodotti dall'utenza portuale e quali dalle utenze urbane, l'attuale gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società appaltata dall'Amministrazione comunale, rappresenta la scelta più efficace per una proficua ed efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti.

7. ANALISI ECONOMICA

7.1 STIMA DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO

Correlativamente a quanto esposto nel paragrafo 6.3, non è attualmente praticabile l'analisi dei costi, facenti capo al succitato servizio comunale, prestato indifferenziatamente per la città e per il porto, ed al servizio di raccolta dei Consorzi obbligatori per i rifiuti speciali.

Alla luce delle predette osservazioni non appare economicamente conveniente ma soprattutto praticabile l'individuazione di un gestore unico di tutti i servizi di raccolta e recupero di rifiuti e residui di carico, che sostituisca l'attuale situazione gestoria organizzata per le unità da diporto, da pesca e da traffico che vi operano, anche in considerazione della sostanziale funzionalità dell'attuale sistema di gestione. Tale sistema, al fine di aderire alle finalità sostanziali della normativa, alla realtà locale, e fatte salve eventuali future specifiche direttive ministeriali relative alla portualità minore, dovrà solo essere implementato con le integrazioni rappresentate nel presente piano.

7.2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per quanto riguarda i costi dei servizi previsti dal presente piano si precisa che il regime tariffario da applicare alle navi che approdano nel porto o che sostano nella relativa rada e che usufruiscono dei servizi portuali di raccolta, in ottemperanza al disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 182/2003 e dell' allegato IV al D. Lgs. 182/2003, potrà, pertanto, essere determinato successivamente, in relazione alle modalità di affidamento del servizio, secondo le convenzioni che verranno stipulate con il Comune di Otranto.

7.3 ELEMENTI UTILI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE

Lo schema del rapporto convenzionale che dovrà garantire i citati servizi in linea generale provvederà:

- una durata triennale e comunque prorogabile fino all'aggiornamento del nuovo piano;
- l'affidamento e/o l'intervento delle aree demaniali funzionali allo svolgimento del servizio e previsione del relativo canone;
- disposizioni sugli obblighi del concessionario, sulla cauzione e sulle garanzie assicurative;
- disposizioni sull'efficienza degli impianti;
- previsioni di apposite penali per disservizi ed inefficienze riscontrate nell'espletamento del servizio;
- previsioni delle cause di decadenza della concessione;
- previsione di un sistema di incentivi per gli utenti diligenti e/o che operino volontariamente nella raccolta di rifiuti illecitamente abbandonati in mare;
- previsione di costi per la gestione dei rifiuti raccolti volontariamente e/o accidentalmente in mare da diportisti, pescatori o altri utenti;
- obblighi statistici periodici sulla quantità e tipologia dei rifiuti speciali.

8. INADEGUATEZZE

8.1 SINTESI STORICA

Non applicabile.

8.2 PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

Fermi restando gli obblighi dell'Autorità Marittima di informazione preventiva al Comandante della nave, al soggetto gestore ed agli utenti del porto, previsti dall'art. 14, comma 1° e dall'Allegato II al D.L.gs. 182/03, in ordine agli obblighi previsti dal predetto Decreto e dal presente Regolamento, tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Marittima eventuali inadeguatezze, inefficienze o anomalie di tipo strutturale o organizzativo.

La segnalazione verrà effettuata mediante la compilazione di apposita "Scheda di segnalazione di inadeguatezze".

L'Autorità Marittima, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione.

Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all'operatività del servizio.

8.3 MODULO DI SEGNALAZIONE

Il modulo di segnalazione potrà essere compilato secondo lo schema riportato nell'allegato 1 del presente Piano che, al momento del conferimento, viene consegnato dal soggetto gestore.

9. ATTUAZIONE DEL PIANO

9.1 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI

I comandanti/capibarca dei pescherecci ed i comandanti/conducenti delle unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, che conferiscono i rifiuti nel porto di Otranto, sono tenuti, fatta eccezione per i rifiuti di cui all'Annesso V, di conservare a bordo, per almeno 12 mesi, le ricevute rilasciate dagli operatori incaricati del ritiro dei rifiuti/residui del carico.

In considerazione delle accertate presenze di quantità di rifiuti illecitamente abbandonati in mare, i pescherecci devono istituire e tenere costantemente aggiornato un "Registro di carico/scarico dei rifiuti" che dovrà essere esibito in occasione di controlli da parte dell'Autorità marittima e degli altri organi dello Stato.

9.2 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'USO EFFETTIVO DEGLI IMPIANTI

Non applicabile in quanto non sussistono impianti portuali.

9.3 MODALITÀ DI SMALTIMENTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato all'impianto di trattamento/smaltimento finale/stoccaggio intermedio più vicino.

I Comandanti dei pescherecci registrano sul "registro di carico/scarico" le quantità e le tipologie di rifiuti conferite a privati ed al sistema pubblico di raccolta.

9.4 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

I soggetti responsabili all'attuazione del piano sono:

- Comune di Otranto;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;
- Ditta "LOMBARDI ECOLOGIA" di Triggiano (BA);
- Comandanti delle Unità da diporto e da pesca;
- Responsabili dei Circoli Nautici: le unità da diporto ormeggiate presso i circoli nautici esistenti nell'ambito dei porti in parola, conferiranno i rifiuti in parola per il tramite dei circoli di appartenenza, che sono tenuti a garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di approvazione del presente piano e nel decreto legislativo 182/2003.

9.5 PROCEDURE PERMANENTI DI CONSULTAZIONE PREVISTE CON LE PARTI INTERESSATE

In attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h dell'allegato 1 del D.Lgs 182/2003, ai sensi del presente Piano si stabilisce che l'Autorità Marittima promuove l'istituzione di riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo nel porto di Otranto

I soggetti che parteciperanno sono: il Comune (le varie Rip.ni competenti), il concessionario del servizio (soggetto gestore), gli agenti marittimi operanti nel porto, le imprese portuali, eventuali altri soggetti concessionari di servizi di interesse generale, le cooperative della pesca, i titolari delle darsene/approdi ubicati nelle aree portuali di competenza, nonché altre figure di volta in volta individuate dall'Autorità Marittima, comunque pertinenti con la materia.

Tali riunioni si terranno in base alle esigenze, a seguito di apposita convocazione da parte dell'Autorità Marittima, e verteranno in via principale sui seguenti argomenti:

- disservizi ed inadeguatezze rilevate nell'espletamento del servizio;
- esigenze operative avanzate dagli utenti;
- necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati.

9.6 PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE PER GLI UTENTI DEL PORTO

In conformità con quanto previsto nell'Allegato II del D. Lgs. n. 182/2003, si dovrà predisporre un "Documento Informativo" da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che, in generale, contenga:

- a) un breve accenno sulla fondamentale importanza della corretta differenziazione e conferimento dei rifiuti portuali;
- b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;
- c) l'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti portuali;
- d) l'elenco dei rifiuti portuali raccolti in via ordinaria;
- e) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta dei rifiuti portuali;
- f) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- g) la descrizione delle procedure per il conferimento;
- h) la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- j) le sanzioni applicabili;
- k) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate.

L'Autorità Marittima si riserva il diritto di ispezione per attendere ai compiti di vigilanza assegnatigli avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della collaborazione dell'Ufficio di Sanità Marittima. E' di stretta competenza dell'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera la vigilanza di cui al D.I. 22 maggio 2001.

Alla partenza dal porto, l'Autorità Marittima, in caso di mancato conferimento, informa quella del porto di nuova destinazione riguardo i rifiuti tratti a bordo, qualora ovviamente ne ricorrano le condizioni. Nell'attività di coordinamento, l'Autorità Marittima provvede alla raccolta di tutta la certificazione emessa per le finalità statistiche e di collegamento con tutte le altre Amministrazioni e Organismi interessati, concorrendo alla elaborazione dei documenti la cui predisposizione prevede la partecipazione congiunta e speculare dei diversi soggetti coinvolti.

10. DATI UTILI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

10.1 PROBLEMI AMBIENTALI CHE POTREBBE GENERARE IL PIANO E SOLUZIONI PREVISTE PER IMPEDIRE I POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE

In base alle considerazioni e ai risultati ottenuti dalle analisi effettuate per la stesura del presente piano, non si ritiene sussistano condizioni che potrebbero causare problemi a livello ambientale, in quanto il piano medesimo è finalizzato ad indicare le migliori procedure per la corretta gestione dei rifiuti, monitorandone l'andamento e nell'eventualità vengano rilevate criticità con effetti negativi a carico dell'ambiente, i responsabili attuatori del piano provvederanno a porre in essere tutte le misure necessarie per l'eliminazione/contenimento dell'evento nonché a sanzionare gli eventuali trasgressori.

SCHEMA DI SEGNALEZIONE DI INADEGUATEZZE PER IMPIANTI E SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ALLA CAPITANERIA DI PORTO

DI _____

Via _____

Tel. _____ **fax** _____

E-mail _____

Nome: Cognome:

A che titolo fa uso degli impianti/servizi portuali di raccolta

rifiuti:.....

.....

- Il servizio di ritiro dei rifiuti pericolosi è:

☐

EFFICIENTE

☐

INEFFICIENTE

perché:

.....

- Il servizio di ritiro dei rifiuti non pericolosi è:

☐

EFFICIENTE

☐

INEFFICIENTE

perché:

.....

- La localizzazione degli impianti di raccolta è:

☐

ADEGUATA

☐

INADEGUATA

perché:

.....

- Il numero degli impianti di raccolta è:

☐

SUFFICIENTE

☐

INSUFFICIENTE

perché:

.....

- L'impianto di raccolta è funzionale alle esigenze:

SI

☐

NO

☐

perché:

.....

- Gli orari durante i quali è possibile effettuare i conferimenti presso l'impianto di raccolta sono:

☐

SUFFICIENTI

☐

INSUFFICIENTI

perché:

.....

Ulteriori annotazioni:

Luogo e data

.....

Timbro e firma